



LEGAMBIENTE

Pescara, 17.12.2007

Trasmessa a mezzo fax
0862.363486 - 363475

Spettabile
REGIONE ABRUZZO

Al Presidente ed ai Membri
del COMITATO VIA

Via L. Da Vinci, 1 - 67100 L'AQUILA (AQ)

Oggetto: Lavori per la realizzazione impianto di raffinazione della glicerina, aumento capacità di stoccaggio materie prime, aumento capacità di stoccaggio alcool metilico. Ditta Fox Petroli S.p.A., Z.I. Punta Penna Vasto (CH).
Riunione del Comitato VIA del 18.12.2007

Il sottoscritto Angelo Di Matteo, in qualità di Presidente dell'Associazione Ambientalista LEGAMBIENTE Abruzzo Onlus, con sede a Pescara in via del Santuario 160,

PREMESSO CHE

- LEGAMBIENTE ha preso visione della sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto: *Lavori di intervento per la realizzazione impianto di raffinazione della glicerina, ampliamento capacità di stoccaggio materie prime, aumento capacità di stoccaggio alcool metilico* della Ditta Fox Petroli S.p.A. di Vasto (CH);
- Dall'analisi condotta sono emerse diverse problematiche sulla fattibilità del progetto sia per la irrimediabile compromissione dell'equilibrio ambientale che per la possibile ricaduta sul rischio di impatti cumulativi e di incidenti rilevanti.

In particolare:

a. Impatti cumulativi

Dalla sintesi non tecnica del S.I.A. (pag. 9):

“Non risultano al Comune di Vasto progetti relativi ad altri interventi nel sito interessato dai lavori, né sono aperti altri cantieri nell'area limitrofa. Pertanto, non si prevede a carico del sito in studio un effetto “sommatoria”, dovuto ad altre trasformazioni in zone limitrofe, almeno nel medio periodo”.

Tale affermazione ad oggi non corrisponde a vero in quanto, il Comune di Vasto in data 06.11.2007, con Deliberazione di Consiglio Comunale, ha avviato l'iter di approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale.

Alla luce di quanto previsto si rende pertanto, necessaria la valutazione degli effetti sommatoria a breve, medio e lungo periodo.

b. Normativa Seveso

Dalla sintesi non tecnica del S.I.A.:



LEGAMBIENTE

Pag. 12: *“Lo stabilimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. 334/99, così come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238, per la presenza di gasolio in quantità superiori ai valori soglia fissati dall’allegato 1 parte 1 colonna 2 al decreto stesso”.*

Pag. 15: *[...] anche se il Decreto 09 maggio 2001 non è applicabile allo stabilimento in oggetto poiché si riferisce ad insediamenti di stabilimenti nuovi o a modifiche di stabilimenti esistenti, l’applicazione dell’analisi (che indica non compatibile la sola ipotesi di danno grave) evidenzerebbe **la totale compatibilità ambientale dello stabilimento con il territorio circostante e la bassa rilevanza dei rischi connessi** (fonte: Rapporto di Sicurezza Fox Petroli S.p.A. – 2001)”.*

Dalla documentazione consultata si evidenzia che:

- mancano valutazioni sull’impiego, sul quantitativo e sullo stoccaggio di gasolio e di prodotti petroliferi che risultano essere maggiore di 2.500 tonn. e minore di 25.000 tonn. (l’azienda rientra nell’art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.);
- non emerge alcuna attenzione circa gli impatti ambientali, causati da eventuali sversamenti di gasolio e di prodotti petroliferi, e le possibili azioni di mitigazione;
- il riferimento al D.M. 09.05.2001 è improprio. Tale decreto infatti, impone dei precisi obblighi a carico degli enti preposti alla pianificazione, tant’è che il titolo recita *“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”*;
- la mancanza di pianificazione di cui all’Art. 12 delle Norme Tecniche del PTAP della Provincia di Chieti: “Gli adempimenti di cui al D.M. 09.05.2001 circa gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, trovano luogo, nel quadro del presente Piano, all’interno delle attività di aggiornamento e revisione dei Piani Regolatori Territoriali dei tre Consorzi ASI, e nelle attività di promozione e riconversione degli agglomerati industriali minori ...” non consente l’individuazione delle relazioni tra lo stabilimento e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti.

c. Interazione con ecosistemi

Dalla sintesi non tecnica del S.I.A.:

Pagg. 28-29: *“Come evidenziato nella Parte III dello studio di impatto ambientale e nella relazione “Valutazione di Incidenza” redatta dal Dott. Biol. Tommaso Pagliani, il sito della Fox Petroli S.p.A., pur inserendosi in un’area complessivamente di interesse ambientale, insiste su una porzione di territorio già ampiamente modificata ed antropizzata e, di fatto, non interferisce in alcun modo con gli habitat di rilievo naturalistico.*

..... In ogni caso, pur essendo il perimetro del SIC confinante con lo stabilimento, si ritiene che la rilevanza e ampiezza spaziale dell’influenza che essa ha su altri fattori del sistema considerato sia da reputarsi non strategica”.

L’affermazione risulta essere criptica ed incomprensibile e non tiene in alcun conto della presenza della adiacente area protetta riserva naturale regionale di Punta Aderci e del relativo Piano di Assetto Naturalistico, del sistema delle aree protette costiere individuate con Legge Regionale n. 05/2007 *“Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina”*, e dell’istituendo Parco Nazionale della Costa Teatina.

La valutazione deve essere inoltre, “congiuntamente” estesa e riferita, così come previsto dal D.P.R. n. 357/1997 e s.mi., anche alla valutazione del nuovo Piano Regolatore Portuale.



LEGAMBIENTE

Considerate le lacune del progetto, pertanto, Codesto Comitato VIA non potrà esprimere un parere senza prima aver provveduto a richiedere i dovuti approfondimenti preliminari a qualsivoglia valutazione di fattibilità dello stesso.

Si tiene a rammentare la necessità di fare ricorso nelle scelte tecnico - discrezionali incidenti su profili di carattere ambientale al principio di precauzione anche al fine di evitare lo Stato Italiano a possibili sanzioni a livello europeo.

A tal riguardo la Commissione Europea ha avuto modo di precisare in quali casi si applica tale principio:

- i casi in cui i dati scientifici sono insufficienti, poco conclusivi o non certi;
- i casi in cui da una valutazione scientifica emerge che si possono ragionevolmente temere effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, animale o vegetale.

Infatti in questi casi i rischi sono incompatibili con il livello di protezione elevato perseguito dall'Unione europea; la stessa Commissione sottolinea le tre generali regole cui attenersi per far sì che il principio di precauzione sia rispettato:

- una valutazione scientifica completa condotta da un'autorità indipendente per determinare il grado d'incertezza scientifica;
- una valutazione dei rischi e delle conseguenze;
- la partecipazione, nella massima trasparenza, di tutte le parti interessate allo studio delle azioni eventuali.

PQM

Si invita/diffida il Comitato VIA a posticipare la valutazione del progetto richiedendo l'integrazione documentale prevista dalla legge e riaprendo, successivamente, i termini per le osservazioni da parte dei soggetti portatori di interesse.

LEGAMBIENTE ABRUZZO
Il Presidente Regionale